

Codice A1012B

D.D. 25 gennaio 2022, n. 19

Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi giornalistici e informativi a mezzo Agenzie stampa, suddiviso in tre lotti. Approvazione schema di contratto LOTTO 2.



ATTO DD 19/A1012B/2022

DEL 25/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi giornalistici e informativi a mezzo Agenzie stampa, suddiviso in tre lotti. Approvazione schema di contratto LOTTO 2.

Premesso che:

- con determinazione n. 658 del 3.12.2021 il Dirigente del Settore Contratti – Polizia Locale e Sicurezza Integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva dei Servizi giornalistici e informativi a mezzo Agenzie stampa, per il LOTTO 2, all'A.T.I. ADNKRONOS – AGI S.p.A. corrente in Roma, Piazza Mastai n. 9, per l'importo di € 23.10000, oltre I.V.A al 4% per € 924,00 e così per complessivi € 24.024,00 o.f.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. sono sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede la sospensione dell'applicazione della misura del "visto del direttore" poiché, data la "mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione";

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 658 del 3.12.2021;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- la L. 23/2014;
- la L190/2012 nonché la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

determina

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021;

- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", in quanto non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza
integrata)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER I SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI A
MEZZO AGENZIE STAMPA - LOTTO 2**

CIG N. 8783454F86

IMPORTO: € 23.100,00 oltre I.V.A..

TRA

REGIONE PIEMONTE, con sede legale in Torino, piazza Castello 165 (C.F.), in persona della Dott. Ssa, Dirigente del settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP, nata a il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Regione Piemonte, (di seguito denominata, per brevità, "**il Committente**");

E

ADNKRONOS S.p.A, con sede in Roma, Piazza Mastai, 9 (C.F.) nella persona del Legale Rappresentante,, nata a il, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società medesima iscritta al Registro delle Imprese di Roma, la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici costituito, con atto rogito notarile, registrato a - n..... - in data - Dott. - notaio in

....., iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con:

- **AGI S.p.A.**, con sede legale in Roma - Via Ostiense n. 72 (C.F.) - Mandante;

di seguito denominato "**l'Appaltatore**"

PREMESSO CHE:

a) con D.D. n 44 del 6/04/2021 è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stato approvato il progetto del servizio suddiviso in 3 lotti per l'affidamento dei servizi di informazione giornalistica a mezzo delle agenzie di stampa a favore della Regione Piemonte di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;

b) con D.D. n 658 del 3/12/2021 il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha aggiudicato in via definitiva il Lotto 2 all'ATI ADNKRONOS - AGI S.p.A. per un importo di € 23.100,00 o.f.i.;

c) con determinazione n. del il Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza integrata ha proceduto all'approvazione dello schema di contratto.

d) l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

e) il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'Appaltatore per l'affidamento del servizio di abbonamento ai notiziari informativi delle agenzie di stampa mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E.;

f) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Offerta tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

g) con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dal Committente che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;

h) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e il Committente ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

i) l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della

Committente approvato con delibera di Giunta regionale n.1-3082 del 16/04/2021.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Capitolato tecnico ed i suoi allegati;
- b) l'Offerta Tecnica;
- c) l'Offerta Economica;
- d) il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli Atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione di Fornitura relativi alla prestazione del servizio.

Con la stipula del Contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad

eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dal Committente, il tutto nei limiti dell'importo aggiudicato pari a € 23.100,00.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito l'importo di cui al precedente comma 2, all'Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. In tal caso, nei limiti dell'importo posto a base di gara, il Committente potrà emettere ulteriori Atti aggiuntivi, relativi alle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico.

Ai fini dell'affidamento dei servizi e/o delle forniture complementari, l'Appaltatore si obbliga ad applicare i prezzi di cui all'offerta economica.

Articolo 4 - Durata

Il Contratto ha durata biennale (24 mesi) a partire dalla data di stipulazione.

Il Committente si riserva la facoltà di:

1) procedere al rinnovo dei contratti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 24 mesi;

2) ricorrere a procedura negoziata per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'Appaltatore, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, per ulteriori 24 mesi e per l'importo di € 23.100,00 IVA esclusa;

3) prorogare il contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016;

4) richiedere all'Appaltatore una variazione al contratto nei termini previsti dall'art.106 del d.lgs. n. 50/2016.

E' anche prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2013 e comunque non superiore a 6 mesi.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di

compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti aggiuntivi e nell'Offerta Tecnica ed economica, ove migliorativa;

b) prestare i servizi/le forniture oggetto di gara nelle modalità indicate dal Committente nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti aggiuntivi e negli Ordini di intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;

c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;

d) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la

conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Committente.

L'Appaltatore si impegna a predisporre e trasmettere al Committente in formato elettronico tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero

essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica proposta dall'Appaltatore stesso.

Articolo 7 - Varianti

Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto;

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 - Divieto di cessione e subappalto

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto né procedere al subappalto, totale o parziale.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 10 - Corrispettivi

Il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore a titolo di corrispettivo per i servizi

oggetto del presente contratto l'importo complessivo pari ad Euro € 23.100,00 IVA esclusa, in relazione al Lotto 2.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore sono quelli indicati nell'offerta economica dello stesso.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate trimestrali posticipate ed è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Committente. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dall'Appaltatore.

Le fatture, a discrezione dell'Appaltatore, possono essere cumulative di più interventi formativi, purché i relativi oneri risultino dettagliati.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., il Committente, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse; per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 10% dell'importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista dall'art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate le disposizioni previste dall'art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori

ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 12 (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

L'Appaltatore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui

all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione al Committente perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile al Committente e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106 comma 1 le a) D.Lgs. 50/2016, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:

Intestatario: ADNKRONOS S.p.A. - Banca di -

n. conto: - codice IBAN:

.....

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

-

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, il Committente precisa che la mandataria e la mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle al Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica al Codice IPA;

- il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo;
- la Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna:

- a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al

contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;

- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro dell'Appaltatore il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;

- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

- ad esonerare il Committente da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;

- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;

- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Appaltatore lasciando indenne il Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art.12 - Obblighi di tracciabilità legge 136/2010

L'Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art.13 - Riservatezza e non divulgazione

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto, tutti i principi,

contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il Committente, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, nomina l'Appaltatore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (di seguito: Codice), l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dal Committente;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;

- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente al Committente le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f) informare prontamente il Committente di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

Art 14 - Controlli sull'espletamento del servizio

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al Committente.

Su richiesta del Committente o dei soggetti da questo incaricati l'Appaltatore sarà tenuto a fornire

giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art.15 - Stipula del contratto

Il presente contratto è stipulato con l'Appaltatore mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
- d) l' offerta dell'Appaltatore, corredata di tutta la documentazione presentata;
- e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;

- alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016);
- Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37- 1051 del 21.02.2020.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art.16 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., come "Direttore dell'esecuzione del contratto", il Dott. (CF) Funzionario del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, il quale ha il compito di approvare la pianificazione del servizio nonché di assicurare eventuali autorizzazioni necessarie.

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del Contratto ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà, in attuazione del citato art. 102 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. fornire parere al Responsabile del Procedimento per le valutazioni dello stesso e le successive decisioni del Committente in merito a varianti in corso di esecuzione del Contratto, ad

eventuale risoluzione contrattuale ed altri strumenti di risoluzione delle controversie nonché ai fini della verifica di conformità del servizio.

Art.17 - Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Appaltatore;
- gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- interruzione non motivata del servizio;
- qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;

- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, parte integrate del presente contratto;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e il Committente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto

appello il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/ o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs.50/2016.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 18 - Penali

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Contratto comporta, senza

necessità di preventiva contestazione, quanto di seguito descritto:

a) Per la carente esecuzione di prestazioni ripetibili il Committente potrà ordinarne la ripetizione entro 15 giorni dalla contestazione.

b) Per la carente esecuzione di prestazioni non più ripetibili il Committente potrà applicare, secondo la gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile giudizio, una decurtazione il cui valore economico è determinato applicando al prezzo contrattuale le incidenze percentuali previste per le singole prestazioni. Con riferimento alle specifiche disposizioni concernenti la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni si rinvia all'art. 21, punto 1, del C.S.A.

Qualora sia ripetuta la carente esecuzione della stessa tipologia di prestazione, il valore della decurtazione economica viene raddoppiato.

Le decurtazioni sopra determinate, applicate ad insindacabile giudizio del Committente e formalizzate con lettera all'Appaltatore, verranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 19 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

L' Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L' Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: D.Lgs. 81/2008, legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965, L. 123/07 altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre, l' Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente

non redige il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza).

Art. 20 - Spese contrattuali e di pubblicazione bando di gara

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione del bando di gara sui quotidiani "MILANO FINANZA", "LA STAMPA" "ECO DI BIELLA" e "IL GIORNALE DEL PIEMONTE"), ammontanti € 273,08 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 21 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia

del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 22 - Garanzie definitive

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n., rilasciata da - in data per l'importo € 8.085,00, ridotta secondo le forme e le modalità dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'importo contrattuale.

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 23 - Riferimento a norme vigenti

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile, alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016) e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Art. 24 - Domicilio legale

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio

presso la sede di Roma - Piazza Mastai, 9; il Committente elegge domicilio presso la sede di Torino - Piazza Castello 165.

Art. 25 - Trattamento dati personali

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del servizio, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679.

Il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza

e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui

all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

Titolare del Trattamento

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 296/2003 s.m.i., il Titolare del Trattamento dei dati dell'Appaltatore è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport - nella persona Dott.ssa, Dirigente del Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Dott.ssa, Dirigente del settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

L'Appaltatore

ATI ADNKRONOS - AGI S.p.A.

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui agli art. 3,4,7,8,9,10,11,13,16,17,19,20.

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Dott.ssa, Dirigente del settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, URP.

L'Appaltatore

ATI ADNKRONOS - AGI S.p.A.

.....